



# Città di Ginosa

C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

Del reg.

Data 07.7.2014

COPIA

**OGGETTO: Istituzione dei tributi TARI e TASI ed approvazione Regolamento IUC.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **SETTE** mese di **LUGLIO** ore 18,25 col seguito, nella Residenza Municipale di Ginosa, legalmente convocato in sessione **straordinaria**, seduta **pubblica**, stabilita per le ore **17,30** si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue:

|                            | Pres. | Ass. |                       | Pres. | Ass. |
|----------------------------|-------|------|-----------------------|-------|------|
| 1) DE PALMA Vito - Sindaco | Si    |      | 12) BITETTI Felice    | Si    |      |
| 2) RIBECCO Vincenzo        | Si    |      | 13) ROSATO Emanuele   | Si    |      |
| 3) DI TARANTO Sara         | Si    |      | 14) DONNO Antonio     | Si    |      |
| 4) RUSSO Vincenzo          | Si    |      | 15) GIANNICO Vincenzo | Si    |      |
| 5) BRADASCIO Vitantonio    | Si    |      | 16) INGLESE Cristiano | Si    |      |
| 6) NOTARANGELO Stefano     | Si    |      | 17) CASTRIA Massimo   | Si    |      |
| 7) DI FRANCO Francesco     | Si    |      |                       |       |      |
| 8) CASSANO Giacomo         | Si    |      |                       |       |      |
| 9) LANERA Pietro           | Si    |      |                       |       |      |
| 10) GALANTE Giulio         | Si    |      |                       |       |      |
| 11) PERNIOLA Giovanni      | Si    |      |                       |       |      |

Accertata la legalità della seduta con n. 17 Consiglieri presenti su 17 assegnati e in carica

Presiede il Consigliere comunale **Vincenzo RUSSO** nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa Francesca PERRONE** che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e della Società "I.S.P." di Giulianova (TE), per il servizio di stenotipia.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i consiglieri:

**LANERA Pietro - DI TARANTO Sara – ROSATO Emanuele**

Partecipano senza diritto di voto gli Assessori comunali di seguito elencati :

|                          | Pres. | Ass. |                     | Pres. | Ass. |
|--------------------------|-------|------|---------------------|-------|------|
| 1) MONGELLI Marilisa     | Si    |      | 4) GALANTE Leonardo | Si    |      |
| 2) PARISI Pietro         | Si    |      | 5) TOMA Mario       | Si    |      |
| 3) SANTANTONIO Francesco |       | Si   |                     |       |      |

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta avente ad oggetto: “Istituzione dei Tributi TASI e TARI ed approvazione del Regolamento IUC”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione del consigliere Cassano e gli interventi integralmente riportati nel resoconto di stenotipia agli atti;

Dato atto che il consigliere Bradascio propone l’approvazione dell’emendamento ( Proposta di integrazione Regolamento IUC) che deposita alla Presidenza e che il Presidente, dopo ampia discussione sul punto come da resoconto di stenotipia, pone in votazione l’ammissibilità dell’emendamento presentato:

Dato altresì atto che, con n. 8 voti favorevoli all’ammissibilità (Inglese, Castria, Galante, Bradascio, Di Franco, Bitetti, Giannico, Rosato) e n. 9 voti contrari, il Presidente dichiara l’inammissibilità dell’emendamento presentato dal Consigliere Bradascio;

Dato atto che si assentano i consiglieri Bitetti e Rosato, per cui i presenti sono 15;

Sentite le dichiarazioni di voto, in nome e per conto dei rispettivi gruppi consiliari, dei consiglieri Inglese, Bradascio e Giannico che preannunciano di non partecipare al voto;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti, condividendone il contenuto;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente normativa;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, come segue:

-presenti in aula n.15

|            |      |
|------------|------|
| votanti    | n.09 |
| favorevoli | n.09 |
| astenuti   | n.0  |
| contrari   | n.0  |

Con l’esito che precede,

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta in oggetto, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, come segue:

-presenti in aula n.15

|            |      |
|------------|------|
| votanti    | n.09 |
| favorevoli | n.09 |
| astenuti   | n.0  |
| contrari   | n.0  |

### **DELIBERA**

Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che rientrano in aula i consiglieri Bitetti e Rosato (presenti n.17).

PROPOSTA presentata dal Sindaco  
ISTRUTTORIA: Settore Economico – servizio Tributi

**OGGETTO:** ISTITUZIONE DEI TRIBUTI TARI E TASI ED APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO IUC.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTO:**

il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

**TENUTO CONTO** della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e delle integrazioni intervenute con il decreto legge 16 del 28/02/2014 denominato Salva Roma

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 682 Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

- 683 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 689 Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
- 690 La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 691 I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.
- 692 Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'allegato regolamento IUC che si compone di tre schemi regolamentari ciascuno autonomo e volti a regolamentare l'IMU, la TARI e la TASI;

VISTO il parere del collegio dei revisori dei conti;

DATO ATTO dei pareri acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 e riportati in calce alla presente;

con i seguenti voti espressi: .....

### **PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
- 3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue tre componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e regolamentando ex novo il tributo TASI;
- 4) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che allegato al presente ne è parte integrante e sostanziale
- 5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- 6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e di procedere alla pubblicazione secondo quanto previsto alla circolare ministero economia 4033 del 28/02/2014 anche mediante inserzione dei singoli schemi regolamentari ove si renderà necessario ai fini del caricamento nel portale ministeriale
- 8) di deliberare con separata votazione l'immediata eseguibilità della presente

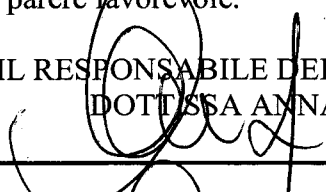
---

#### **PARERI OBBLIGATORI**

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:** Visto si esprime parere favorevole.  
Ginosa, 24 giugno 2014

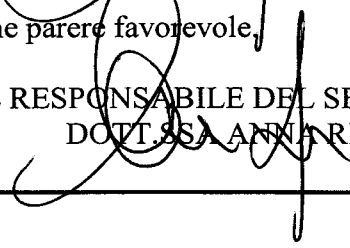
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DOTT.SSA ANNA RIZZI



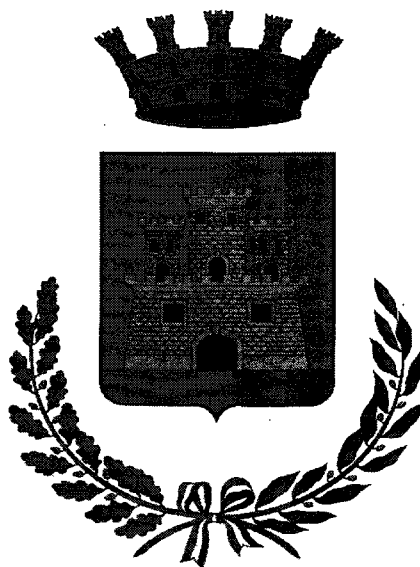
---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:** Visto si esprime parere favorevole.  
Ginosa, 24 giugno 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DOTT.SSA ANNA RIZZI



Comune di GINOSA  
*Provincia di Taranto*



**Regolamento per la disciplina  
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.    del*

---

## INDICE

|                  |                                                                                                                            |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | <b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>                                                                                    |  |
| <b>Art. 1 -</b>  | <i>Oggetto del regolamento</i>                                                                                             |  |
| <b>Art. 2 -</b>  | <i>Presupposto</i>                                                                                                         |  |
| <b>Art. 3 -</b>  | <i>Soggetto attivo</i>                                                                                                     |  |
| <b>Art. 4 -</b>  | <i>Componenti del tributo</i>                                                                                              |  |
|                  | <b>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>                                                               |  |
| <b>Art. 5 -</b>  | <i>Presupposto impositivo</i>                                                                                              |  |
| <b>Art. 6 -</b>  | <i>Oggetto dell'imposta</i>                                                                                                |  |
| <b>Art. 7 -</b>  | <i>Definizioni</i>                                                                                                         |  |
| <b>Art. 8 -</b>  | <i>Soggetti passivi</i>                                                                                                    |  |
| <b>Art. 9 -</b>  | <i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>                                                                        |  |
| <b>Art. 10 -</b> | <i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>                                                                             |  |
| <b>Art. 11 -</b> | <i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i> |  |
| <b>Art. 12 -</b> | <i>Riduzione per i terreni agricoli</i>                                                                                    |  |
| <b>Art. 13 -</b> | <i>Aliquote e detrazioni</i>                                                                                               |  |
| <b>Art. 14 -</b> | <i>Detrazione per l'abitazione principale</i>                                                                              |  |
| <b>Art. 15 -</b> | <i>Aree edificabili divenute inedificabili</i>                                                                             |  |
| <b>Art. 16 -</b> | <i>Esenzioni</i>                                                                                                           |  |
| <b>Art. 17 -</b> | <i>Quota statale del tributo</i>                                                                                           |  |
| <b>Art. 18 -</b> | <i>Versamenti</i>                                                                                                          |  |
| <b>Art. 19 -</b> | <i>Dichiarazione</i>                                                                                                       |  |
|                  | <b>TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI</b>                                                                       |  |
| <b>Art. 20 -</b> | <i>Oggetto del regolamento</i>                                                                                             |  |
| <b>Art. 21 -</b> | <i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>                                                                              |  |
| <b>Art. 22 -</b> | <i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>                                                                                      |  |
| <b>Art. 23 -</b> | <i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>                                                                        |  |
| <b>Art. 24 -</b> | <i>Soggetto attivo</i>                                                                                                     |  |
| <b>Art. 25 -</b> | <i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>                                                                          |  |
| <b>Art. 26 -</b> | <i>Soggetti passivi</i>                                                                                                    |  |
| <b>Art. 27 -</b> | <i>Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti</i>                                                                        |  |
| <b>Art. 28 -</b> | <i>Esclusione dall'obbligo del conferimento</i>                                                                            |  |
| <b>Art. 29 -</b> | <i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>                                           |  |
| <b>Art. 30 -</b> | <i>Superficie degli immobili</i>                                                                                           |  |
| <b>Art. 31 -</b> | <i>Costo di gestione</i>                                                                                                   |  |
| <b>Art. 32 -</b> | <i>Determinazione della tariffa</i>                                                                                        |  |
| <b>Art. 33 -</b> | <i>Articolazione della tariffa</i>                                                                                         |  |
| <b>Art. 34 -</b> | <i>Periodi di applicazione del tributo</i>                                                                                 |  |
| <b>Art. 35 -</b> | <i>Tariffa per le utenze domestiche</i>                                                                                    |  |
| <b>Art. 36 -</b> | <i>Occupanti le utenze domestiche</i>                                                                                      |  |

|                  |                                                                                  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Art. 37 -</b> | <i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>                                      |  |
| <b>Art. 38 -</b> | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>                               |  |
| <b>Art. 39 -</b> | <i>Scuole statali</i>                                                            |  |
| <b>Art. 40 -</b> | <i>Tributo giornaliero</i>                                                       |  |
| <b>Art. 41 -</b> | <i>Tributo provinciale</i>                                                       |  |
| <b>Art. 42 -</b> | <i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>                                        |  |
| <b>Art. 43 -</b> | <i>Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>             |  |
| <b>Art. 44 -</b> | <i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>               |  |
| <b>Art. 45 -</b> | <i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>                                              |  |
| <b>Art. 46 -</b> | <i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>                                       |  |
| <b>Art. 47 -</b> | <i>Obbligo di dichiarazione</i>                                                  |  |
| <b>Art. 48 -</b> | <i>Contenuto e presentazione della dichiarazione</i>                             |  |
| <b>Art. 49 -</b> | <i>Poteri del Comune</i>                                                         |  |
| <b>Art. 50 -</b> | <i>Accertamento</i>                                                              |  |
| <b>Art. 51 -</b> | <i>Sanzioni</i>                                                                  |  |
| <b>Art. 52 -</b> | <i>Riscossione</i>                                                               |  |
| <b>Art. 53 -</b> | <i>Disposizioni transitorie</i>                                                  |  |
| <b>Allegati</b>  | <i>Allegato "A": Sostanze assimilate ai rifiuti urbani</i>                       |  |
|                  | <i>Allegato "B": Categorie di utenze non domestiche</i>                          |  |
|                  | <i>Allegato "C": Modello dichiarazione utenze domestiche</i>                     |  |
|                  | <i>Allegato "D": Modello dichiarazione utenze non domestiche</i>                 |  |
|                  | <b>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE<br/>PER I SERVIZI INDIVISIBILI</b> |  |
| <b>Art. 54 -</b> | <i>Presupposto e finalità</i>                                                    |  |
| <b>Art. 55 -</b> | <i>Soggetti passivi</i>                                                          |  |
| <b>Art. 56 -</b> | <i>Immobili soggetti al tributo</i>                                              |  |
| <b>Art. 57 -</b> | <i>Periodi di applicazione del tributo</i>                                       |  |
| <b>Art. 58 -</b> | <i>Determinazione della base imponibile</i>                                      |  |
| <b>Art. 59 -</b> | <i>Aliquote del tributo</i>                                                      |  |
| <b>Art. 60 -</b> | <i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>                                     |  |
| <b>Art. 61 -</b> | <i>Versamento del tributo</i>                                                    |  |
|                  | <b>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>                                            |  |
| <b>Art. 62 -</b> | <i>Dichiarazione IMU e TASI</i>                                                  |  |
| <b>Art. 63 -</b> | <i>Rimborsi e compensazione</i>                                                  |  |
| <b>Art. 64 -</b> | <i>Funzionario responsabile</i>                                                  |  |
| <b>Art. 65 -</b> | <i>Verifiche ed accertamenti</i>                                                 |  |
| <b>Art. 66 -</b> | <i>Sanzioni ed interessi</i>                                                     |  |
| <b>Art. 67 -</b> | <i>Accertamento con adesione</i>                                                 |  |
| <b>Art. 68 -</b> | <i>Contenzioso</i>                                                               |  |
| <b>Art. 69 -</b> | <i>Riscossione coattiva</i>                                                      |  |



|                  |                                         |  |
|------------------|-----------------------------------------|--|
| <b>Art. 70</b> - | <i>Importi minimi</i>                   |  |
| <b>Art. 71</b> - | <i>Trattamento dei dati personali</i>   |  |
| <b>Art. 72</b> - | <i>Norma di rinvio</i>                  |  |
| <b>Art. 73</b> - | <i>Entrata in vigore e norme finali</i> |  |

## TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13, D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 e s.m.i., nel Comune di Ginosa, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale IUC, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso qualificato di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato al servizio di raccolta, spazzamento, smaltimento rifiuti urbani e servizi indivisibili.

### ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Ginosa per gli immobili che insistono in tutto o in parte sul territorio dell'Ente.

### ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - **la componente patrimoniale**, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
  - **la componente servizi**, articolata a sua volta:
    - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e s. m. i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
    - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s. m. i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### ART. 5 PRESUPPOSO IMPOSITIVO

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso qualificato di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.

### ART. 6 OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria, di seguito definita IMU, è il possesso, a titolo di proprietà o di altro diritto reale quale usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi, di aree fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

### ART. 7 DEFINIZIONI

1. Per **fabbricato** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per **area fabbricabile**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per **terreno agricolo**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per **abitazione principale** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

## ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

## ART. 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i **fabbricati** iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i **terreni agricoli** e per i **terreni non coltivati**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per i terreni agricoli, nonché per quelli coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

## ART. 10 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

**ART. 11**  
**BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO**  
**E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

**ART. 12**  
**RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore imponibile eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

**ART. 13**  
**ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata sul sito informatico dell'Ente oltre alle pubblicazioni previste dalla legge.

**ART. 14**  
**DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

**ART. 15**  
**AREE DIVENUTE INEDIFICABILI**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

**ART. 16**  
**ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. L'imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- 5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
- 6. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- 7. Per poter usufruire dell'esenzione di cui ai commi precedenti e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## **ART. 17 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul territorio dell'Ente.

## **ART. 18 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Nel caso in cui l'Ente alla data della scadenza della prima rata in acconto non ha deliberato le aliquote per l'anno d'imposta si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno

precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

7. I versamenti dell'IMU si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore e che siano applicate le giuste aliquote secondo la titolarità del soggetto passivo.

## **ART. 19 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.



### **TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

#### **ART. 20.**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti previsto dall'art. 1 commi da 641 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione e costituisce una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 21**

#### **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

## **ART. 22**

### **RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

## **ART. 23**

### **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

## ART. 24 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Ginosa nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## ART. 25 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze;

d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## ART. 26 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di immobili concessi in locazione od in comodato, per una durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di diritto reale (proprietà, usufrutto, diritto di uso o abitazione, superficie).

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**ART. 27**  
**ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le aree scoperte destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- f) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**ART. 28**  
**ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Alla fattispecie di cui al comma 1, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 27.

**ART. 29**  
**ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI**  
**NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 23, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento del 30%.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
5. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro il 20 gennaio di ogni anno. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
6. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente deve presentare al comune copia delle fatture pagate e attestanti il conferimento per Codice CER.

**ART. 30**  
**SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU e TARES saranno valide anche ai fini TARI.
3. Solo ai fini accertativi, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui D.P.R. n. 138 del 23 marzo 1998.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile o dalla consistenza rilevabile dagli atti catastali.
5. La superficie calpestabile, di cui ai precedenti commi, dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.. Le scale interne sono

considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale o da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia pari/superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

### **ART. 31 COSTO DI GESTIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente;

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

### **ART. 32 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

### **ART. 33 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La ripartizione dei costi di gestione, in caso di esternalizzazione del servizio, è effettuata dal soggetto gestore, il quale provvederà a trasmettere all'Ente, entro il 15 Ottobre dell'anno precedente, il Piano Finanziario di Previsione, utile alla stesura delle tariffe per l'anno successivo.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività (Kd) di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **ART. 34**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 49, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **ART. 35**

### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, unitamente alle esenzioni ed agevolazioni reddituali.

#### **ART. 36**

### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Ginosa, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di

applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza o da altra banca dati ministeriale.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di iscrizione. Le variazioni intervenute nell'anno avranno efficacia se appositamente dichiarate nell'anno d'imposta.

#### **ART. 37**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per le aree scoperte si applica la stessa tariffa della categoria di attività non domestica.

#### **ART. 38**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **ART. 39**

#### **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.



## **ART. 40**

### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 120 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali, aree scoperte, od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui all'articolo 44 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 43.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

## **ART. 41**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## **ART. 42**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) che risiedano per più di sei mesi all'anno, all'estero ed iscritti A.I.R.E. del Comune di Ginosa: riduzione della quota fissa e della quota variabile del 30%.
  - b) abitazione a disposizione occupata da soggetti residenti nel Comune di Ginosa, che già assolvono al pagamento del tributo sull'abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare: riduzione della quota variabile del 30%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione od a seguito di controlli ed ispezioni operate dagli organi individuati dall'Ente.

#### **ART. 43**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

#### **ART. 44**

#### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 2 chilometri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, e al 30% per distanze superiori a 2 chilometri.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di specifica istanza motivata e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### **ART. 45**

#### **ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
  - Riduzione del 100% per le utenze domestiche occupate direttamente da persone sole o riunite in nuclei familiari in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:
    - a) regolarmente iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di Ginosa da almeno un anno;
    - b) con reddito ISEE del nucleo familiare pari od inferiore ad € 2.500,00 oppure nel cui nucleo familiare l'unico percettore di reddito sia stato licenziato e non collocato in mobilità o cassa integrazione (o altri ammortizzatori sociali) del semestre antecedente la presentazione della domanda;
    - c) che occupino una unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e che la stessa non rientri nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9 ed un'unica pertinenza (categoria C2, C6 e C7) e che complessivamente non abbiano una rendita catastale superiore ad € 600,00;
    - d) che versino in condizioni di grave disagio sociale, giusta valutazione acquisita dal servizio sociale professionale.
  - Riduzione del 50% per le utenze domestiche occupate direttamente da persone sole o riunite in nuclei familiari in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:
    - a) regolarmente iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di Ginosa da almeno un anno;
    - b) con reddito ISEE del nucleo familiare compreso tra € 2.501,00 ed € 4.000,00 oppure nel cui nucleo familiare l'unico percettore di reddito sia stato licenziato e non collocato in mobilità o cassa integrazione (o altri ammortizzatori sociali) del semestre antecedente la presentazione della domanda;
    - c) che occupino una unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e che la stessa non rientri nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9 ed un'unica pertinenza (categoria C2, C6 e C7) e che complessivamente non abbiano una rendita catastale superiore ad € 600,00;

d) che versino in condizioni di grave disagio sociale, giusta valutazione acquisita dal servizio sociale professionale.

2. Sono **esclusi** dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, gli **studenti** ed i **lavoratori**, regolarmente iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di Ginosa, assenti per un periodo complessivo non inferiore a 180 giorni per anno solare, giusta presentazione di apposita certificazione.

3. Al fine di ottenere i benefici sopra indicati, dovrà essere prodotta apposita istanza completa di documentazione attestante i requisiti richiesti al comma 1 e comma 2 entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. Qualora sussistano i requisiti, l'istanza dovrà essere presentata ogni anno e le agevolazioni ottenute hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.

4. Il Comune si riserva di effettuare i controlli, in ogni tempo, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. n. 445/2000).

#### **ART. 46**

#### **CUMULO RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni sulla stessa utenza, si prevede l'applicazione della sola riduzione più favorevole al contribuente.

#### **ART. 47**

#### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **ART. 48**

#### **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il terzo mese successivo al verificarsi della occupazione.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel

caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere tutti i dati riportati nel modello Allegato "C".

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere tutti i dati riportati nel modello Allegato "D".

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 1, se più favorevole, ed indicare il nuovo soggetto passivo.

## **ART. 49 POTERI DEL COMUNE**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **ART. 50 ACCERTAMENTO**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 800,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di

versamento, una rateazione sino a 5 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 67. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **ART. 51 SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **ART. 52 RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato secondo la rateizzazione prevista nella delibera annuale di approvazione delle tariffe. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di

ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nell'art. 52, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

### **ART. 53** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il Comune competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (ex TARSU e TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

## **TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **ART. 54 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito **TASI**, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 60 del presente regolamento.

### **ART. 55 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 54. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto contrattuale.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **ART. 56 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i **fabbricati**, ivi compresa l'**abitazione principale** e le **aree edificabili**, posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

4. Per **area edificabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16 convertita in Legge, con modificazioni, n. 68 del 02/05/2014.

#### **ART. 57**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

#### **ART. 58**

### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

#### **ART. 59**

### **ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 61 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni



principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

## **ART. 60**

### **SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- a. Servizio di polizia locale, non finanziate con le entrate delle sanzioni del C.d.S. ai sensi dell'art. 208;
- b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- f. Manutenzioni.

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio la spesa globale del servizio rilevato all'ultimo rendiconto approvato.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

## **Art. 61**

### **VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata dai contribuenti, in autoliquidazione, al Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 241/97 nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili

2. Il pagamento del tributo avviene in due rate con scadenza il **16 giugno** e il **16 dicembre** di ogni anno. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote stabilite dal Comune per l'anno d'imposta, in mancanza si applicano quelle dell'anno precedente. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## **TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 62**

#### **DICHIARAZIONE IMU E TASI**

1. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

### **ART. 63**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il contribuente, per le somme ammesse a rimborso può chiedere la compensazione con l'imposta dovuta, nell'anno e/o successivi, per specifico tributo.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel presente regolamento, di cui all'art. 66, così come previsto dal comma 165, dell'art. 1 della Legge n. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

### **ART. 64**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dei tributi, sopra specificati, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 65**

#### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione dei tributi. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile o dal concessionario del servizio di riscossione, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **ART. 66**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 67** **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

#### **ART. 68** **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato.

#### **ART. 69** **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 74, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

#### **ART. 70** **IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART. 71**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.
- 2.

**ART. 72**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
- 2.

**ART. 73**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. Alla data di entrata in vigore dei tributi disciplinati dal presente regolamento sono abrogati i regolamenti IMU e TARES vigenti al 31/12/2013.

## ALLEGATO A

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## **ALLEGATO B**

Categorie di utenze non domestiche per Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club



**Città di Ginosa**

*Provincia di Taranto*

**ALLEGATO "C"**

**Area Economica Finanziaria - Sezione Tributi**

**Piazza Marconi - C.A.P. 74013**

Tel. 0998290225-0998290279-Fax.099.8290263

Pec: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

**TASSA RIFIUTI ANNO \_\_\_\_\_**  
**UTENZE DOMESTICHE**

- ☐ *Denuncia iniziale dei locali ed aree assoggettabili a TARI*  
☐ *Denuncia di variazione dei locali ed aree assoggettabili a TARI*  
☐ *Cambio di intestazione Utenza*  
☐ *Richiesta riduzioni*

**DICHIARANTE**

**CODICE FISCALE** \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

**COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE**  
**COGNOME E NOME**

**Data di nascita**      **Rapporto di Parentela**

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

Nr. totale componenti il nucleo familiare

| <b>UTENZA<br/>DATA*</b> | <b>INDIRIZZO</b> | <b>PIANO</b> | <b>DESTINAZIONE D'USO</b> | <b>MQ</b> |
|-------------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| 1                       | _____            | _____        | _____                     | _____     |
| 2                       | _____            | _____        | _____                     | _____     |
| 3                       | _____            | _____        | _____                     | _____     |

\*(data di inizio occupazione o variazione)



## PRECEDENTE OCCUPANTE

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

## DATI CATASTALI

| N. | FOGLIO | P.LLA | SUB. | CATEGORI<br>A | PROPRIETARIO |
|----|--------|-------|------|---------------|--------------|
| 1  |        |       |      |               |              |
| 2  |        |       |      |               |              |
| 3  |        |       |      |               |              |
| 4  |        |       |      |               |              |

## RIDUZIONI PREVISTE PER REGOLAMENTO

- ☐ Per abitazioni utilizzate da unico occupante di età superiore a 65 anni (Art. 43, comma 1)  
☐ Per residenti all'estero iscritti AIRE Comune di Ginosa (Art. 43, comma 1)  
☐ Per zone con inferiori livelli di prestazione del servizio (Art. 45)  
☐ Per compostaggio scarti organici (Art. 43, comma 3)

ALLEGATI: ☐ Planimetria dei locali ☐ Documento d'identità ☐ Visura catastale  
☐ Altra documentazione: \_\_\_\_\_

## EVENTUALI COMUNICAZIONI E PRECISAZIONI

---

---

---

## INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Ginosa garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti attraverso la compilazione del presente modello sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003:

- I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione tecnica e commerciale del servizio di igiene urbana ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, del D.P.R. n. 158/1999 e del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dei tributi comunali. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l'applicazione dei tributi comunali.
- I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; potranno altresì essere comunicati ai soggetti privati (ditte o consulenti) incaricati dal Comune, a termini di contratto, di elaborare o catalogare detti dati.

Ginosa, li \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 76 DPR 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale.**

Ginosa, li \_\_\_\_\_

Il Dichiarante \_\_\_\_\_



**Città di Ginosa**

*Provincia di Taranto*

**ALLEGATO "D"**

**Area Economica Finanziaria - Sezione Tributi**

**Piazza Marconi - C.A.P. 74013**

Tel. 0998290225-0998290279-Fax.099.8290263

Pec: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

**TASSA RIFIUTI ANNO \_\_\_\_\_**  
**UTENZE NON DOMESTICHE**

- ☐ *Denuncia iniziale dei locali ed aree assoggettabili a TARI*  
☐ *Denuncia di variazione dei locali ed aree assoggettabili a TARI*  
☐ *Richiesta riduzioni*

**DICHIARANTE PERSONA FISICA** Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Attività svolta \_\_\_\_\_ Codice ATECO \_\_\_\_\_

Mail / Pec \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

**SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA** Codice fiscale \_\_\_\_\_

Denominazione/Ragione sociale \_\_\_\_\_

Con sede a \_\_\_\_\_ ( ) in Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

Attività svolta \_\_\_\_\_ Codice ATECO \_\_\_\_\_

Mail / Pec \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

| UTENZA<br>DATA* | INDIRIZZO | PIANO | DESTINAZIONE D'USO | MQ |
|-----------------|-----------|-------|--------------------|----|
| 1               |           |       |                    |    |
| 2               |           |       |                    |    |
| 3               |           |       |                    |    |

\*(data di inizio occupazione o di variazione)

**DATI CATASTALI**

| N. | FOGLIO | P.LLA | SUB. | CATEGORIA | PROPRIETARIO |
|----|--------|-------|------|-----------|--------------|
| 1  |        |       |      |           |              |
| 2  |        |       |      |           |              |
| 3  |        |       |      |           |              |
| 4  |        |       |      |           |              |

**RIDUZIONI PREVISTE PER REGOLAMENTO**

- ☐ Riduzione per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Riduzione che si rende applicabile ai soli locali ed aree in cui non sia possibile determinare con esattezza la superficie nella quale si producono i rifiuti speciali. Si allega copia delle fatture pagate e attestanti il conferimento per Codice CER. (Art. 30)
- ☐ Riduzione per locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (Art. 44)
- ☐ Per zone con inferiori livelli di prestazione del servizio (Art. 45)
- ☐ Per compostaggio scarti organici (Art. 43, comma 3)

**ALLEGATI:** ☐ Planimetria dei locali ☐ Documento d'identità ☐ Visura catastale  
☐ Altra documentazione: \_\_\_\_\_

**EVENTUALI COMUNICAZIONI E PRECISAZIONI:**

---

---

---

**INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Ginosa garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti attraverso la compilazione del presente modello sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003:

- I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione tecnica e commerciale del servizio di igiene urbana ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, del D.P.R. n. 158/1999 e del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dei tributi comunali. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l'applicazione dei tributi comunali.
- I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; potranno altresì essere comunicati ai soggetti privati (ditte o consulenti) incaricati dal Comune, a termini di contratto, di elaborare o catalogare detti dati.

Ginosa, li \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 76 DPR 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale.**

Ginosa, li \_\_\_\_\_

Il Dichiarante \_\_\_\_\_

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to Vincenzo Russo

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Francesca Perrone

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio cartaceo e pubblicata all'Albo pretorio on line in data 11 LUG 2014 per restarvi per 15 gg. consecutivi.

La presente deliberazione si compone fin qui di n. 44 facciate ed è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li 11 LUG 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Bonelli

*N. Bonelli*

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

**Ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000**

- **CHE** la presente deliberazione:

☒ Su conforme attestazione del messo comunale, è stata affissa all'**Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi dal 11 LUG 2014 al 26 LUG 2014 al n. \_\_\_\_\_

- è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in data 11 LUG 2014 al n. \_\_\_\_\_

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 7 LUG 2014

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art. 32, comma 5, legge n. 69/2009

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Nicola Bonelli